



Regolamento generale dei Master Universitari

Art. 1 – Riferimenti normativi, ambito applicativo e definizioni

1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 2 dello Statuto, l'Ateneo eCampus promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i Master Universitari di primo e di secondo livello.

2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la gestione e la regolamentazione dei Master dell'Ateneo eCampus.

3. Nel presente Regolamento, nonché in tutti i documenti universitari concernenti direttamente o indirettamente la disciplina dei Master universitari erogati da eCampus, si definisce:

- a) “Master Universitario” - corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post Laurea, indicabile anche mediante l’acronimo MU;
- b) “Regolamento Generale dei Master” - il presente regolamento, indicabile anche mediante l’acronimo RGM o altra formulazione che identifichi univocamente il presente regolamento;
- c) “Regolamento del Master” - il regolamento del singolo Master, indicabile anche mediante l’acronimo RM eventualmente seguito dalla denominazione ufficiale del Master (o altra formulazione che identifichi univocamente il Regolamento);
- d) “Partecipante” o “Studente”- lo studente partecipante al singolo MU
- e) “Credito formativo universitario” - la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal Corso di Master, indicabile anche mediante l’acronimo CFU;
- f) “Obiettivi formativi” - l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Master è finalizzato;
- g) “Attività Formativa” - ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
- h) “Docenti” - i docenti, nonché i professionisti e gli esperti esterni che svolgono le attività didattiche previste dal MU.

4. E' possibile attivare MU anche in assenza di specifico RM, in tal caso trova applicazione la disciplina generale prevista dal presente regolamento; i MU non caratterizzati dalla presenza di uno specifico RM devono comunque contenere una Scheda di Sintesi (SdS) che declini i seguenti contenuti minimi:

- a) livello del MU (primo o secondo),
- b) durata,
- c) la possibilità o meno che partecipino “Uditori” al MU,
- d) modalità erogativa (full on line- presenziale – blended),
- e) indicazione del numero degli insegnamenti (o dei macromoduli), del peso in CFU, se previste, il numero delle attività didattiche presenziali ed il luogo di svolgimento,
- f) modalità di svolgimento degli esami di profitto (orale - scritta a struttura mista - scritta a risposta multipla - mista),
- g) modalità di svolgimento dell’esame finale (discussione - proclamazione).



5. I RM possono avere contenuti derogativi solo entro i limiti previsti dal presente regolamento.

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DEI MASTER

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Possono iscriversi ai Master di primo livello coloro che abbiano conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Specialistica o la Laurea Vecchio Ordinamento, nonché coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli.
2. Possono iscriversi ai Master di secondo livello coloro che abbiano conseguito la Laurea Magistrale, la Laurea Specialistica o la Laurea Vecchio Ordinamento, nonché coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli.
3. Il RM del singolo MU e, laddove previsto, il relativo bando possono prevedere, disciplinandola, l'ammissione e l'eventuale selezione di studenti laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività del corso.
4. Lo status di studente del MU si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione e con il pagamento dei contributi di partecipazione.
5. Se previsto dal RM del singolo MU, è possibile l'iscrizione a singoli moduli del MU previo il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal relativo MU e previo pagamento dei relativi contributi di partecipazione; al partecipante di singoli moduli non verrà rilasciato alcun titolo diverso dell'attestato di partecipazione al singolo modulo e il rilascio di certificazioni attestanti il profitto sarà comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze.
6. Se previsto dal RM del singolo MU o dal SdS, è possibile l'iscrizione (ma non l'immatricolazione) con la qualifica di "Uditore" di partecipanti non in possesso dei requisiti di ammissione; al partecipante "uditore" non verrà rilasciato alcun titolo diverso dell'attestato di partecipazione, il rilascio di certificazioni attestanti il profitto sarà comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze e non potrà partecipare ai tirocini curriculari qualora previsti.
7. Con riferimento esclusivo ai partecipanti "uditori", la loro ammissione ai MU a numero programmato è subordinata al mancato raggiungimento del numero massimo dei partecipanti alla singola edizione entro la data stabilita dal relativo bando.
8. È obbligatoria la conoscenza della lingua italiana salvo che il MU non preveda l'erogazione dei contenuti e lo svolgimento delle valutazioni in una diversa lingua; in quest'ultimo caso il RM dovrà specificare le lingue di erogazione del MU e le modalità di accertamento in ingresso.

Art. 3 – "Immatricolazione contemporanea a due corsi universitari"

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del Ministero dell'Università e della ricerca, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad



un corso di specializzazione medica, si applica l'articolo 7 del D.M. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.

3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.

4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

5. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1, 2 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

6. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

7. Lo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio o voglia effettuare un passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo, ovvero un trasferimento di corso tra Atenei diversi, dovrà all'atto dell'iscrizione presentare una autocertificazione, da rinnovare annualmente, in cui dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale autocertificazione dovrà essere presentata agli Uffici competenti di entrambi gli Atenei interessati.

Art. 4 – Numero di partecipanti al MU

1. In relazione al numero di partecipanti, il Regolamento del Master definisce la natura del Master tra le tre seguenti tipologie:

- a) Master a partecipazione libera: la cui attivazione non risulta qualificata né da un numero minimo né da un numero massimo di partecipanti;
- b) Master a numero minimo definito: la cui attivazione è subordinata, per ciascuna edizione, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;
- c) Master a numero programmato: la cui attivazione è subordinata, per ciascuna edizione, al raggiungimento di un numero minimo e massimo di partecipanti.

2. In caso di mancata indicazione nel RM, ovvero in mancata redazione di un RM dedicato, il Master si presume “a numero minimo definito” e il numero minimo sarà fissato a 15 partecipanti per edizione; è comunque fatta salva la possibilità di avviare ugualmente un MU che non raggiunga il numero minimo previa valutazione della Direzione Generale.

3. Nel caso in cui il RM definisca una partecipazione “a numero programmato”, il medesimo:

- a) con riferimento a una singola edizione, stabilisce il numero minimo e massimo di partecipanti; in caso di mancata indicazione, il numero minimo sarà fissato a 15 partecipanti per edizione e il numero massimo sarà fissato a 100 partecipanti per edizione;
- b) definisce le modalità di selezione, qualora i candidati superino il numero massimo fissato dal RM o comunque indicato dal presente comma;
- c) prevede la necessaria emanazione di un bando di ammissione al MU per ciascuna edizione del medesimo, nel quale vengano specificati:
 - a. i criteri di selezione,
 - b. i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione,
 - c. gli obiettivi del corso di studio,
 - d. il numero massimo dei posti disponibili,



- e. il numero minimo di iscritti senza il quale il MU non sarà attivato,
- f. il contributo di partecipazione al MU e le modalità di pagamento.

Art. 5 – Durata del MU

1. Master di primo livello hanno generalmente durata annuale salvo non prevedano l'acquisizione di un numero di CFU superiore a 60.
2. I Master di secondo livello possono avere durata annuale, biennale o triennale.
3. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, il RM definisce la durata del master. In caso di mancata indicazione il Master ha durata annuale.

Art. 6 – Caratteristiche dei MU

1. I MU devono prevedere il conferimento di almeno 60 CFU, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, per anno di corso distribuito tra le seguenti attività:
 - a) lezioni,
 - b) studio individuale,
 - c) tirocinio (attività eventuale),
 - d) prova finale.
2. Non possono essere istituiti MU che prevedano il conferimento di CFU superiori a 60 nell'arco di 12 mesi.

Art. 7 – Tipologie di MU

1. In relazione al livello, il RM o la SdS definisce il livello del MU tra le seguenti tipologie
 - a) MU di primo livello,
 - b) MU di secondo livello.
2. In relazione alle modalità erogative, il RM o il SdS definisce la natura del Master tra le tre seguenti tipologie:
 - a) Master Full on-line: le attività didattiche, salvo che per le attività indicate nel successivo comma secondo, si svolgono interamente in FAD, mediante l'accesso alla piattaforma di Ateneo e/o alle altre modalità di teledidattica specificate nel RM;
 - b) Master Blended: le attività didattiche si svolgono parte in FAD, mediante l'accesso alla piattaforma di Ateneo e/o alle altre modalità di teledidattica specificate nel RM, e parte in forma di lezioni frontali;
 - c) Master Full Presenziale: le attività didattiche si svolgono, salvo che per le attività indicate nel successivo comma secondo, interamente in forma di lezioni frontali.
2. Le attività formative nei corsi di Master possono essere prevedere anche visite didattiche, conferenze, tirocini.
3. I tirocini si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Ateneo.

Art. 8 – Obbligo di frequenza delle attività formative del MU

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del MU è sempre obbligatoria, anche quella erogata a distanza.
2. I singoli RM possono definire un numero massimo di assenze/mancato svolgimento consentite e/o definire le modalità di recupero totale/parziale delle assenze.
3. In ogni caso il RM dovrà attenersi ai seguenti criteri generali in tema di obbligo di frequenza/svolgimento:
 - a) l'attività formativa in FAD asincrona dovrà essere comunque interamente svolta;
 - b) i singoli RM possono definire un numero massimo di assenze alle attività formative in FAD sincrone e/o alle lezioni frontali e/o alle altre attività presenziali previste, in misura non



superiore al 20% delle medesime e disporre, nei limiti del possibile, modalità di recupero, anche mediante attività formative aggiuntive in FAD.

4. I criteri generali di cui al comma precedente si applicano anche ai MU che non caratterizzati dalla presenza di un apposito RM ovvero il relativo RM non disciplini tale aspetto.

Art. 9 – Peso in CFU degli insegnamenti, dell’eventuale tirocinio e della prova finale

1. Il RM o la SdS, in coerenza con le ore di impegno previste:
 - a) individua il numero degli insegnamenti costituenti il MU; detto numero non potrà essere inferiore a 3 insegnamenti, ovvero 2 macromoduli, per ciascun anno di corso (per macromodulo s’intende un insieme organico di elementi disciplinari riferibili a SSD omogenei o comunque coerenti);
 - b) attribuisce a ciascun insegnamento un valore in CFU non superiore ai 18 CFU;
 - c) attribuisce a ciascun insegnamento un SSD coerente;
 - d) definisce per ciascun insegnamento gli obiettivi formativi.
2. Il RM o la SdS, eventualmente, attribuisce il valore all’attività di tirocinio in misura non superiore ai 12 CFU per anno di corso
3. Il RM o la SdS, attribuisce il valore alla prova finale in misura non superiore ai 12 CFU per anno di corso

TITOLO II – ISTITUZIONE, DOCENZA E COORDINAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI

Art. 10 – Istituzione dei MU

1. L’istituzione dei MU di primo e secondo livello è disposta con decreto rettorale, previa delibera del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Soggetto Proponente.
2. La proposta deve essere formulata, a pena di irricevibilità, secondo lo schema allegato al presente RGM (Allegato A) e deve necessariamente contenere:
 - a) gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
 - b) l’articolazione delle attività formative tra lezioni, studio individuale, tirocinio (eventuale), prova finale, specificando per ciascuna attività il peso in CFU;
 - c) per le attività formative costituite da lezioni, la specifica dell’SSD di riferimento e la modalità di erogazione;
 - d) la descrizione delle modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale;
 - e) il Direttore del MU e, se ne è prevista la presenza, la composizione del Consiglio di Corso, di cui almeno un componente deve essere un docente strutturato di eCampus;
 - f) i titoli di studio richiesti per l’ammissione;
 - g) l’indicazione (ove necessario) dei laboratori e delle strumentazioni necessarie;
 - h) l’impegno (se previsto) di eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - i) le modalità ed il contenuto degli obblighi di frequenza, nel rispetto di quanto descritto dal presente RGM;



- j) le risorse di docenza e le strutture disponibili;
 - k) il piano finanziario;
 - l) per i MU congiunti, la convenzione con gli altri Atenei coinvolti;
 - m) per i MU che prevedono collaborazioni o qualsiasi forma di partenariato con enti pubblici privati, la convenzione con gli enti coinvolti;
 - n) il RM o la SdS contenente tutti gli elementi descrittivi previsti dal presente RGM;
 - o) le modalità di promozione del master.
3. I MU devono realizzarsi con fondi provenienti dalle iscrizioni, e da eventuali contributi di Enti esterni; l'approvazione di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria di tutti i costi dei corsi.
4. Nessun MU può essere pubblicizzato e/o comunque comunicato, in assenza della delibera e dell'approvazione di cui al primo comma del presente articolo ovvero della valutazione della Direzione Generale.

Art. 11 – Soggetti proponenti

1. Le proposte di istituzione ed attivazione di corsi di Master sono presentate da uno o più Docenti al Direttore della Facoltà/Dipartimento cui il MU si riferisce; il Direttore, verificata la regolarità formale della proposta, con proprio atto inoltra la proposta al Senato accademico, allegando il proprio parere in merito all'accoglimento della proposta.
2. Le proposte possono prevedere la collaborazione, anche in forma consortile, con altre Università italiane e/o straniere ed in tali casi il titolo può essere rilasciato a firma congiunta dei rispettivi atenei.
3. In caso di proposta di attivazione del Master in forma congiunta tra più Università, i rapporti tra gli Atenei sono regolati da apposita convenzione.
4. Fermo restando che solo l'Ateneo può rilasciare il titolo di MU, possono essere previste collaborazioni con enti e soggetti pubblici e/o privati regolate da apposite convenzioni per disciplinare le attività tutoriali e di supporto.
5. Nel caso previsto dal comma precedente:
 - a) l'ente convenzionato può impegnarsi a concorrere all'organizzazione e gestione del corso mediante l'apporto di risorse finanziarie e/o strumentali;
 - b) al personale dell'ente convenzionato possono essere affidate, senza oneri aggiuntivi per l'Università rispetto a quanto previsto nel piano finanziario, le attività formative facenti parte del percorso formativo previsto dal MU diverse dalla titolarità degli insegnamenti (ad esempio: attività tutoriali, attività didattiche integrative, attività seminariali, svolgimento di singoli moduli all'interno di un insegnamento);
 - c) l'ente convenzionato può assumere l'onere del finanziamento necessario per il compenso a docenti a contratto non dipendenti degli enti stessi e, comunque, per l'erogazione di finanziamenti anche parziali;
 - d) l'apporto dell'ente può avere anche ad oggetto l'erogazione di borse di studio a favore degli iscritti al corso.
6. Nel caso di attivazione di Master internazionali, la proposta e le successive deliberazioni, anche relative alla gestione amministrativo - contabile del corso, sono disciplinate da specifiche convenzioni.

Art. 12 – Consiglio del Corso e Docenza

1. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun MU sono affidati al Direttore del MU, coadiuvato, se previsto dal RM o dalla SdS, dal Consiglio di Corso.



2. Il Consiglio di Corso è composto, oltre che dal Direttore del MU, da non meno di due e non più di cinque membri; almeno il 33% complessivo dei membri del Consiglio di Corso deve essere costituito da docenti dell'Università.
3. Il Consiglio di Corso, fermo restando i limiti di cui al comma secondo, può comprendere esperti esterni.
4. Il corpo docente del MU può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere nonché esperti esterni; quest'ultimi dovranno comunque essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per le docenze a contratto.
5. Il corpo docente viene nominato con delibera del Senato Accademico su proposta del Direttore, sentito, se e è prevista l'istituzione, il Consiglio di Corso.

Art. 13 – Gestione della carriera degli iscritti

1. La gestione della carriera degli iscritti al Master è affidata al Servizio Didattica.
2. In caso di Master organizzato in forma congiunta con altri Atenei italiani o stranieri, le modalità di gestione sono determinate nell'atto costitutivo e nel relativo statuto.

TITOLO III – ATTIVITA' DI DOCENZA

Art. 14 – Attività di docenza: docenti e ricercatori

1. I docenti ed i ricercatori titolari di attività formative, o anche solo di singoli moduli o macromoduli, svolgono le attività formative previste dal RM del singolo MU nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici e secondo le modalità ordinariamente previste per i Corsi di Laurea, salvo che il RM del singolo MU preveda delle modalità distinte.
2. Ai fini della propria programmazione didattica complessiva, le Facoltà terranno conto anche dell'impegno del personale ad esse afferenti nell'ambito dei MU, garantendo comunque, prioritariamente, la didattica relativa ai Corsi di Laurea.
3. Nel caso in cui venga superato il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente interno all'Ateneo può essere compensato esclusivamente con i fondi di pertinenza del corso, secondo gli importi per l'incentivazione dell'attività didattica, laddove previsti, e nei limiti di quanto stabilito con delibera del CDA.

Art. 15 – Attività di docenza: docenti a contratto

1. E' possibile assegnare la titolarità di attività formative, o anche solo di singoli moduli o macromoduli, previste dal RM del singolo MU a studiosi o esperti della disciplina oggetto dell'attività formativa in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per le docenze a contratto.
2. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei docenti a contratto gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso e possono essere erogati solo previa stipula di un contratto di natura privata e con le modalità descritte nel medesimo contratto.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma secondo, nell'esclusivo caso in cui il MU preveda una convenzione con Enti pubblici o privati, l'assegnazione della titolarità di attività formativa di cui al comma precedente è disposta, su proposta del Direttore del Corso di concerto con l'Ente convenzionato, con decreto rettorale, previo parere positivo del Senato accademico e delibera del CDA.

Art. 16 – Attività di docenza: seminari e contributi didattici da personale esterno

1. All'interno delle attività formative è possibile assegnare lo svolgimento di seminari o contributi



- didattici a personale esterno in possesso dei medesimi requisiti previsti per i docenti a contratto.
2. L'assegnazione dell'incarico di cui al comma precedente è disposto con atto del Direttore del Corso, di concerto con il docente titolare dell'attività formativa cui il seminario o il contributo didattico si riferisce, previo parere positivo del Senato accademico e delibera del CDA.
 3. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore del personale esterno per le attività previste dal presente articolo gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso e possono essere erogati solo previa stipula di un contratto di natura privata e con le modalità descritte nel medesimo contratto.

Art. 17 – Contributo di iscrizione.

1. Il CdA stabilisce annualmente, o all'attivazione di un nuovo MU, il contributo minimo richiesto per l'iscrizione a un MU e quello di iscrizione al singolo modulo formativo.

Art. 18 – Copertura finanziaria dei MU

1. La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni.
2. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Università.
3. Il MU che per un anno accademico ha di fatto determinato una mancata copertura finanziaria con conseguente onere finanziario a carico del bilancio dell'Università non potrà essere attivato per i successivi due anni accademici.
4. Il MU che per due anni accademici consecutivi non ha di fatto realizzato quanto descritto dal comma tre del presente articolo non potrà essere attivato per i successivi due anni accademici.

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DEL CORSO**Art. 19 – Iscrizione al MU e ritiro**

1. Fermo restando quanto previsto nel presente RGM, il partecipante si iscrive al MU mediante:
 - a) la presentazione del modulo di iscrizione debitamente compilato;
 - b) il pagamento dei contributi di partecipazione.
2. Il candidato ha facoltà ritirare la domanda presentata entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione mediante comunicazione inviata a mezzo di raccomandata A.R. da inviare presso la sede legale dell'Università ovvero via PEC.
3. Il candidato ammesso al MU, può ritirarsi entro la data di inizio del medesimo inviando raccomandata A.R. ovvero via PEC; in tal caso il Candidato deve corrispondere solamente il rimborso delle spese generali, pari al 40% dell'importo indicato nella domanda.
4. La mancata frequenza, l'assenza o comunque la mancata frequenza minima prevista comporta l'impossibilità di conseguire il titolo. In quest'ultimo caso non è previsto alcun rimborso, neanche parziale, degli importi versati.

Art. 20 – Conseguimento dei CFU previsti per gli insegnamenti

1. Per acquisire i CFU relativi agli insegnamenti previsti dal RM del singolo MU, lo studente deve sostenere con esito positivo un esame di profitto con le modalità descritte nell'apposito titolo del presente RGM.
2. La valutazione viene espressa in trentesimi.
3. L'esame s'intende superato al conseguimento di una valutazione pari o superiore a 18 trentesimi.



4. Il RM del singolo MU può definire votazioni minime superiori a 18 trentesimi.

Art. 21 – Conseguimento dei CFU previsti per il tirocinio

1. Per acquisire i CFU eventualmente previsti dal RM per l'attività di tirocinio, lo studente deve svolgere interamente le ore di tirocinio previste.

Art. 22 – Conseguimento del titolo e relativa votazione

1. Per conseguire il titolo di Master lo studente dovrà aver acquisito interamente i crediti previsti dal RM del singolo MU, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio (se previsto) e alla prova finale.

2. La votazione finale, espressa in centodecimi, è data dalla media pesata delle votazioni conseguite negli esami di profitto a cui la Commissione della prova finale può aggiungere fino a un massimo di 12 punti.

3. Qualora la votazione, calcolata con i criteri di cui al comma precedente, sia superiore a 110, la Commissione della prova finale può, all'unanimità, decidere di conferire la lode.

TITOLO V - SVOGLIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO**Art. 23 – Ambito di applicazione**

1. Gli articoli seguenti disciplinano le modalità alternative di svolgimento degli esami di profitto e i margini di derogabilità da parte dei singoli RM o della SdS.

2. Gli articoli seguenti non trovano applicazione qualora, ai sensi della normativa statale e a seguito di valutazione svolta dall'apposita Commissione dell'Ateneo relativa a comprovate condizioni di disabilità e DSA, lo studente abbia diritto a svolgere gli esami di profitto mediante modalità diversa rispetto a quella descritta nel presente regolamento o nei RM o nella SdS,

Art. 24 – Modalità di svolgimento degli esami di profitto

1. Il “Regolamento per lo svolgimento degli esami master, corsi di perfezionamento, corsi di formazione e percorso formativo docenti (D.M. 616/17)” indica le modalità di svolgimento degli esami di profitto. Sono previste le seguenti modalità per il sostenimento delle prove d'esame:

- a) svolgimento di una prova scritta in presenza presso una sede universitaria;
- b) svolgimento di una prova scritta in modalità straordinaria (a distanza).

2. Per poter sostenere un esame di profitto è obbligatorio:

- a) avere svolto tutte le attività didattiche previste in piattaforma, con particolare riferimento al download di tutte le lezioni del corso, almeno entro le 72 ore antecedenti la data dell'esame;
- b) avere effettuato la prenotazione all'esame tramite le procedure ed entro le scadenze comunicate dalla segreteria;

3. Le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità di valutazione del profitto individuale dello studente sono definite in via generale dal “Regolamento per lo svolgimento degli esami master, corsi di perfezionamento, corsi di formazione e percorso formativo docenti (D.M. 616/17)”.

4. Solo per i Corsi di Alta formazione e Certificazioni delle competenze che prevedono il rilascio di BADGE tramite sistema di DIGITAL CREDENTIALING. BESTR, si applica il “Regolamento delle prove di profitto” dei Corsi di Studio.

**Art. 25 – Modalità di svolgimento dell'Esame finale e proclamazione**

1. L'esame finale si svolge presso la sede di Novedrate in presenza e al cospetto della Commissione.
2. Il singolo RM può prevedere una delle seguenti modalità di sostenimento dell'esame finale:
 - a) sostenimento di una prova scritta finale conclusiva;
 - b) discussione orale di un elaborato scritto e successiva proclamazione;
 - c) proclamazione a seguito di presentazione di un elaborato scritto;
 - d) con esclusivo riferimento ai MU la cui offerta formativa assegni alla prova finale un numero di CFU non superiore a 3, proclamazione a seguito di esposizione di una dissertazione orale.
3. All'esame finale sono ammessi gli studenti del corso di Master che:
 - a) abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti dal proprio piano degli studi;
 - b) se previsto, abbiano svolto il tirocinio;
 - c) siano in regola con le scadenze amministrative circa la presentazione del titolo di tesi o Work Job e della domanda di ammissione all'Esame Finale descritte dal RM o dalla SdS. Qualora tali fonti non pongano termini espliciti, si applicano a tutti gli effetti le norme all'uopo previste per i Corsi di Laurea;
 - d) siano in regola con il pagamento della retta e dei diritti di segreteria.
4. La Commissione d'esame finale è composta dal Direttore del Master e da non più di 6 e non meno di 4 docenti, dotati di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) in possesso di incarichi di docenza nel corso,
 - b) docenti dell'Ateneo titolari di insegnamenti caratterizzati dall'appartenenza al medesimo SSD o macrosettore di insegnamenti presenti nel MU,
 - c) professionisti o esperti della disciplina aventi i requisiti previsti dal Regolamento per la chiamata e il rinnovo dei docenti a contratto, ai sensi dell'articolo 23 della Legge 240/2010 per la selezione mediante chiamata diretta (art. 7) e che abbiano, a qualsiasi titolo, svolto nel Master attività di didattica integrativa o comunque di supporto.
5. È facoltà del Direttore indicare un proprio delegato, scelto tra i docenti aventi i requisiti per far parte della Commissione.
6. Con esclusivo riferimento ai MU che prevedano la sola proclamazione, la Commissione può essere composta da un numero ridotto di membri.
7. L'esame finale conclusivo e la proclamazione possono avvenire anche a distanza, avvalendosi di strumenti telematici.
8. La Commissione d'Esame è disposta con Decreto Rettorale, salvo che la delibera del Senato Accademico che approvi il MU non deleghi al Direttore del MU la competenza a provvedere autonomamente con proprio atto alla nomina della Commissione, nel rispetto dei criteri indicati nel presente RGM.
9. Gli elaborati devono essere scritti in modo accurato, originale e rigoroso. Una volta conclusi e approvati, vengono, a cura del candidato, depositati in Segreteria didattica in formato PDF entro il seguente termine:
 - a) con riferimento ai Master il cui relativo RM prevede la discussione pubblica della Tesi entro il giorno anteriore rispetto al giorno dell'esame finale;
 - b) con riferimento ai Master il cui relativo RM prevede la sola proclamazione senza alcuna discussione pubblica della Tesi, entro il settimo giorno di calendario anteriore rispetto al giorno dell'esame finale.
10. A studenti particolarmente meritevoli, il cui punteggio finale superi ampiamente il centodieci, il titolo può essere assegnato con lode. È necessario, in ogni caso, un giudizio



unanime della Commissione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Art. 26 – Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 32 comma 3 punto 5 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico ed ai singoli Consigli di Facoltà sono congiuntamente svolte dal Comitato Tecnico Ordinatore.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente RGM trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale dell'Ateneo.
3. Il presente Regolamento verrà applicato anche ai Master presenti nell'offerta formativa vigente alla data di cui al comma precedente ma avviati successivamente a detta data.
4. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento per la prova finale del Master,
 - b) Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Master Universitari.

TITOLO del Master		
Tipologia del Master	LIVELLO	Primo <input type="checkbox"/> Secondo <input type="checkbox"/>
	MODALITA' <i>Full on line: attività didattiche interamente in modalità FAD; <u>Blended</u>: attività didattiche in parte in FAD e in parte lezioni frontali; <u>Full presenziale</u>: attività didattiche interamente in forma di lezioni frontali</i>	Full online <input type="checkbox"/> Blended <input type="checkbox"/> Full Presenziale <input type="checkbox"/>
	DURATA	Mesi:
	N. CFU <i>(12 mesi corrispondono a 60 cfu)</i>	
Prezzo		
Facoltà di afferenza		
Proponenti <i>(Riportare i nominativi di tre (max 5) tra professori e ricercatori, almeno uno professore dell'Università e-Campus, in qualità di proponenti, che siano garanti delle previste attività didattiche ; Nominativo del Direttore del Master, un docente eCampus, salvo casi eccezionali)</i>	Direttore master: Altri membri:	
Modalità Esami <i>(indicare la modalità con la quale verranno proposti gli esami di profitto e l'esame finale)</i>	Esami di profitto	ORALI <input type="checkbox"/> SCRITTI A STRUTTURA MISTA <input type="checkbox"/> SCRITTI A RISPOSTA MULTIP <input type="checkbox"/> MISTA <input type="checkbox"/>
	Esame finale	DISCUSSIONE <input type="checkbox"/> PROCLAMAZIONE <input type="checkbox"/>
Presupposti per la richiesta formativa <i>(Illustrare la domanda formativa espressa dal territorio o dal comparto economico di riferimento, alla quale è specificatamente finalizzata l'offerta didattica)</i>		
Modalità di Promozione <i>(indicare come si intende promuovere e pubblicizzare il corso)</i>		

<p>Obiettivi formativi <i>(Descrivere la domanda formativa espressa dal territorio o dal comparto economico di riferimento, alla quale è specificatamente finalizzata l'offerta didattica)</i></p>		
<p>Requisiti di ammissione <i>(Definire i titoli di studio richiesti per l'ammissione e l'eventuale relativo debito di crediti)</i></p>		
<p>Limiti di ammissione <i>(Definire il numero massimo degli iscritti, ed il criterio di definizione del numero minimo senza il quale il corso non è attivabile e le modalità di ammissione.)</i></p>	<p>N. Minimo:</p>	<p>N. Massimo:</p>
	<p>Possibilità che partecipino studenti "Uditori"</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p>Obblighi di frequenza e svolgimento delle attività formative <i>(definire un numero massimo di assenza alle attività presenziali previste in misura non superiore al 20%)</i></p>		
<p>Strutture a disposizione del Master <i>(Definire le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all'organizzazione del corso; indicare i laboratori e le strumentazioni messe a disposizione con delibera dalle strutture coinvolte nel corso; definire tramite convenzioni l'impegno di eventuali enti pubblici o privati o di altri atenei disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso)</i></p>		
<p>Eventuali Enti, Istituzioni o aziende che supporteranno il Master <i>(Riportare i nominativi di eventuali supporter finanziari e descrivere entità e modalità di intervento)</i></p>		

Piano Formativo: come da allegato progetto

(Progetto generale di articolazione delle attività formative, i relativi contenuti e l'attribuzione dei rispettivi crediti. Definire minimo due macromoduli per anno di corso. Attribuire a ciascun insegnamento un valore in cfu non inferiore a 3 CFU e non superiore a 18 CFU, il valore della prova finale non potrà essere superiore a 12 CFU)

REGOLAMENTO DEL _____¹

Art.1 – Categoria e Denominazione

1. Categoria di appartenenza: _____²
2. Denominazione del corso: _____³

Art.2 – Titoli di ammissione

1. Si applica la disciplina generale⁴

Art.3 – Offerta formativa

1. Piano di studi⁵:
2. Modalità erogativa⁶:
3. Impegno didattico⁷:

Art.4 – Durata del Master

1. Annuale⁸

Art.5 – Modalità di svolgimento degli esami di profitto

1. Gli esami si svolgono in modalità scritta a risposta multipla
2. Al fine di favorire una preparazione interdisciplinare non vi sono limiti al numero di esami di profitto che uno studente può sostenere in una sessione d'esame

Art.6 – Modalità di svolgimento degli esami finali

1. Può prenotarsi all'esame finale lo studente in regola con la propria posizione amministrativa a prescindere dal numero degli esami di profitto superati
2. È ammesso all'esame finale lo studente che ha superato tutti gli esami di profitto
3. In coerenza ai fini descritti al comma secondo dell'articolo 5, l'esame finale consiste in una dissertazione orale avente ad oggetto una trattazione multidisciplinare scelta dal candidato

Art. 7 – Rinvio

1. Il presente regolamento è subordinato alle altre fonti regolamentari dell'Ateneo
2. Fermo restando quanto indicato al comma precedente, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano integrale applicazione i regolamenti dell'università

¹Indicare prima la categoria (Master, Corso di Perfezionamento, ecc) e poi la denominazione del Corso

²Mettere la definizione legale completa (ad esempio Master Universitario di Primo Livello)

³Indicare la categoria (Master, Corso di Perfezionamento, ecc)

⁴Qualora il singolo corso preveda la possibilità di partecipare come uditori o delle modalità diverse rispetto al regolamento standard ma comunque conforme alle norme di legge applicabili

⁵Riportare il piano di studi del corso

⁶Indicare una delle tre formule: full on line; blended; full presenziale

⁷Descrivere il riparto delle 1.500 ore tra impegno di frequenza (on line e presenziale). In caso di attività in presenza precisare il luogo. Se diversi da quelli descritti dal regolamento generale indicare gli obblighi di frequenza

⁸I Master di Primo Livello possono essere solo annuali